



# Scambio di Note per il rinnovo a tempo indeterminato dell'Accordo con il Ministero della difesa macedone sulla cooperazione nel campo della difesa del 9 maggio 1997, fatto a Skopje il 3 febbraio e il 23 agosto 2017

## A.C. 2578

Dossier n° 349 - Schede di lettura  
23 settembre 2020

### Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	2578
Titolo:	Ratifica ed esecuzione dello Scambio di Note per il rinnovo a tempo indeterminato dell'Accordo tra il Ministero della difesa italiano e il Ministero della difesa macedone sulla cooperazione nel campo della difesa del 9 maggio 1997, fatto a Skopje il 3 febbraio e il 23 agosto 2017
Iniziativa:	Governativa
Iter al Senato:	Sì
Numero di articoli:	4
Date:	
presentazione:	22 febbraio 2019
trasmissione alla Camera:	9 luglio 2020
assegnazione:	14 luglio 2020
Commissione competente :	III Affari esteri
Sede:	referente
Pareri previsti:	I (Aff. costituzionali), IV (Difesa), V (Bilancio)
Oneri finanziari:	Sì

### Contenuto dell'accordo

Il disegno di legge in esame ha lo scopo di prorogare a tempo indeterminato la vigenza dell'Accordo tra il Ministero della difesa italiano e il Ministero della difesa macedone sulla cooperazione nel campo della difesa, fatto a Skopje il 09 maggio 1997, ratificato ai sensi della [legge 17 febbraio 2001, n.46](#), ed entrato in vigore, per la durata di cinque anni, dal 17 ottobre 2007, dopo il reciproco scambio di notifiche, tacitamente rinnovato per altri cinque anni.

Lo scambio di Note verbali in trattazione è composto dalla Nota verbale dell'Ambasciata d'Italia a Skopje n.118-10/2017 del 3 febbraio 2017 e dal riscontro positivo del Ministero degli Affari esteri macedone n. 46-4093/5 del 23 agosto 2017, eventi per oggetto, come ricordato, il rinnovo a tempo indeterminato dell'Accordo del 1997.

Trattandosi di intesa stipulata successivamente al 6 maggio 2016, si assicura il rispetto di *standard* di protezione adeguati nel caso di trasferimento di dati personali nel Paese terzo, ai sensi degli articoli 31 e seguenti del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, recante attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio

L'Accordo, del quale lo scambio di Note verbali oggetto della ratifica prolunga la durata a tempo indeterminato, è costituito da un breve preambolo e nove articoli.

L'**articolo 1** prevede che le Parti agiscano di comune intesa, nell'osservanza dei rispettivi ordinamenti giuridici, al fine di promuovere e sviluppare la cooperazione militare sulla base del principio di reciprocità.

L'**articolo 2** individua quali Autorità competenti per l'organizzazione e lo svolgimento delle attività di cooperazione previste dall'Accordo i rispettivi Ministri della Difesa delle Parti. Allo scopo di elaborare e concordare eventuali intese specifiche integrative all'Accordo potranno svolgersi, alternativamente a Roma e a Skopje, consultazioni tra i rappresentanti delle Parti. In tali occasioni sarà inoltre possibile predisporre programmi di cooperazione bilaterale che interesseranno le Forze Armate dei due paesi.

All'**articolo 3** sono elencati in modo dettagliato i settori in cui si attuerà la collaborazione militare tra le Parti: sicurezza e politica di difesa; *peace-keeping* e operazioni umanitarie; rispetto dei trattati internazionali relativi alla difesa, alla sicurezza e al controllo degli armamenti; organizzazione e gestione delle Forze armate; formazione e addestramento; materiali per la difesa; questioni ambientali; medicina, storia e sport militari. L'elenco non è da considerarsi né tassativo né esaustivo, poiché entrambe le Parti si impegnano a ricercare ulteriori settori di cooperazione che risultino di reciproco interesse.

L'**articolo 4** contempla le modalità nelle quali potrà realizzarsi l'obiettivo di cooperazione sancito dall'Accordo. Si tratta in particolare di incontri e visite ufficiali ad alto livello, scambi di esperienze fra esperti, attività comuni nell'ambito del programma di Partenariato per la pace, partecipazione di osservatori ad esercitazioni militari, contatti tra istituti militari, partecipazione a corsi, seminari e simposi, scambi di informazioni e pubblicazioni didattiche, attività culturali e sportive.

Sulla base del principio di reciprocità l'**articolo 5** stabilisce i criteri per la ripartizione delle spese connesse con lo svolgimento delle attività di cooperazione di cui all'articolo 2, laddove sono previste eventuali consultazioni tra i rappresentanti delle Parti: in tali casi il paese ospite deve provvedere al viaggio di andata e ritorno del personale inviato, nonché alla relativa retribuzione prevista dalla propria regolamentazione; il paese ospitante si assume invece l'onere delle spese di trasporto interno, di sistemazione e vitto in ambito di strutture militari e quelle inerenti alle attività che saranno organizzate *in loco*. Per quanto concerne l'assistenza medica, la Parte ospitante si impegna ad assicurare le cure di emergenza in conformità alla normativa interna vigente. La Parte ospite è invece tenuta a provvedere all'assicurazione medica in caso di malattia o incidente, nonché alle spese per il trasporto del malato in patria. Il principio di reciprocità non viene applicato nei riguardi di gruppi numerosi, né per lo scambio di frequentatori ai corsi di una Parte: in tali casi verranno concluse intese bilaterali *ad hoc*.

L'**articolo 6** disciplina il trattamento di informazioni, documenti e materiali classificati che le Parti potranno scambiarsi nello svolgimento delle attività di cooperazione militare. È garantito l'uso esclusivo di tali informazioni per gli scopi contemplati nell'Accordo e con livelli di tutela non inferiori a quelli previsti da ciascun paese nel proprio circuito interno. Il trasferimento a terzi è soggetto alla preventiva approvazione scritta della Parte cedente. Qualora l'oggetto dello scambio nel settore industriale sia costituito da informazioni segrete, le Autorità competenti delle due parti provvederanno a stipulare appositi accordi separati.

In base alle previsioni dell'**articolo 7**, lo scambio di informazioni finalizzato all'attuazione dell'Accordo è effettuato tramite le rispettive Ambasciate dei due paesi.

In merito alle controversie relative all'interpretazione e all'utilizzo dell'Accordo, l'**articolo 8** dispone che esse vengano risolte mediante trattative bilaterali.

L'**articolo 9** reca infine le clausole di rito relative alla durata dell'Accordo, fissata per un periodo di cinque, stabilendo altresì che l'Accordo potrà essere modificato in qualsiasi momento, previo accordo tra le parti (comma a), all'entrata in vigore al ricevimento della seconda delle due notifiche relative alla conclusione delle procedure interne (comma b) e al comma c, oggetto della modifica in esame, stabilisce che "***L'Accordo sarà rinnovato tacitamente per un periodo di tempo indeterminato, salvo denuncia, in qualsiasi momento, di una delle due Parti. In tal caso, la Parte dovrà notificare all'altra Parte tramite Note diplomatiche, la sua intenzione di denunciare l'Accordo, che cesserà di produrre i suoi effetti sei mesi dopo l'avvenuta notifica***".

## Contenuto del disegno di legge di ratifica

Il disegno di legge **A.C. 2578**, già approvato dal Senato l'8 luglio 2020, si compone di 5 articoli.

Gli **articoli 1 e 2** contengono rispettivamente l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione del provvedimento.

L'**articolo 3** reca la copertura finanziaria e stabilisce che agli oneri derivanti dagli articoli 1 e 2 dell'Accordo, valutati in 1.603,00 euro annui ad anni alterni, a decorrere dall'anno 2020 e in euro 840 annui ad anni alterni a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (comma 1). Il comma 2 autorizza il Ministro delle finanze ad apportare, con propri decreti, le opportune variazioni di bilancio.

*Si segnala che in sede di esame presso il Senato è stato approvato un emendamento all'articolo 3 comma 1 per adeguare le disposizioni finanziarie al corrente anno.*

L'**articolo 4** contiene la clausola di invarianza finanziaria per la quale dalle disposizioni dell'Accordo, con l'esclusione degli articoli 2 e 4, non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (comma 1). Il comma 2 prevede che ad eventuali oneri relativi agli articoli 3, paragrafo 6, e 4, paragrafi 1, 2, 6 e 8, dell'Accordo, si farà fronte con apposito provvedimento legislativo.

L'**articolo 5** stabilisce l'entrata in vigore della legge il giorno successivo della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

Il disegno di legge è corredato, oltre che dalla relazione, dalla relazione tecnica, da un'analisi tecnico normativa e dalla Dichiarazione di esclusione dall'AIR.

La **relazione tecnica** precisa che la legge 46/2001, recante ratifica dell'Accordo del 1997, non ha considerato le attività discendenti dall'Accordo come produttive di oneri per il bilancio dello Stato. Tuttavia l'attività disciplinata è analoga a quella prevista in altri accordi di cooperazione nel settore della difesa che, nella prassi successiva, hanno suggerito l'opportunità della quantificazione degli oneri di viaggio e di missione previsti. Per effetto del meccanismo di reciprocità previsto dall'articolo 5 dell'Accordo, l'onere annuo complessivo per le spese di viaggio e missione per due rappresentanti nazionali è pari a un massimo di 1.603 euro annui ad anni alterni a decorrere dal 2020 e per la visita di due rappresentanti macedoni a euro 840 ad anni alterni a partire dal 2021.

La relazione tecnica contiene poi una serie dettagliata di osservazioni in base alle quali spese di altra natura non dovrebbero comportare oneri per la finanza pubblica.

## Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il provvedimento s'inquadra nell'ambito delle materie di cui all'art. 117, secondo comma, lettera a) della Costituzione, demandate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.